

SETTORE 3 - RISORSE
Servizio U.O. 3.3. Entrate e Fiscalità locale

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 09/03/2021

OGGETTO: *Entrate e Fiscalità locale. DPA. Rimborso di somme versate e non dovute. Impegno e liquidazione.*

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 relativo alle competenze dei Dirigenti;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale relativo alle competenze dirigenziali;

Visti gli art. 183 e 184 del Decreto legislativo n. 267/2000 relativi alle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 29 del Regolamento di contabilità relativo alla liquidazione della spesa;

Visto il comma 3-bis art.106 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2021 - "PEG 2021 - Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio" - con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2021, è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 167/2000 il quale disciplina, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021, l'esercizio provvisorio;

Visto l'atto del Sindaco n. 340 del 29.05.2019 con il quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Alberto De Francesco la direzione del Settore Risorse, conferimento confermato con atto n. 394 del 01.10.2020;

Visto il Regolamento Generale della Pubblicità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/05/2007;

Vista la determinazione n. 394 del 01.12.2017, con la quale si è proceduto ad aggiudicare, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni con riscossione dei relativi diritti a I.C.A – IMPOSTE COMUNALI E AFFINI – S.R.L. con sede legale in ROMA, 00196 Lungotevere della Vittoria n. 9 (C.F. n. 02478610583 e P.IVA n. 01062951007) per il periodo 01.01.2018-31.12.2019;

Vista la determinazione n. 328 del 03.12.2019 con la quale si è proceduto a rinnovare la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni con riscossione dei relativi diritti a I.C.A – IMPOSTE COMUNALI E AFFINI – S.R.L.;

Rilevato che l'art. 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225 prescrive che *"In deroga all'articolo 52 del d.lgs 446/1997, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.lgs 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori..."*;

Richiamata la corrispondenza con la quale la società I.C.A s.r.l. ha trasmesso all'Amministrazione Comunale la richiesta di rimborso presentata da [REDACTED] con la documentazione allegata a dimostrazione del versamento eseguito relativamente a diritti sulle pubbliche affissioni non effettuate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'importo di € 696,00;

Valutata, sulla base dell'istruttoria effettuata dal concessionario I.C.A srl, la regolarità e la fondatezza della richiesta di rimborso da parte della società sopra richiamata;

Atteso pertanto di dover procedere al rimborso della somma richiesta in quanto trattasi di quota indebitamente versata, per l'importo di € 696,00;

Considerato che la suddetta spesa è da considerarsi obbligatoria e non frazionabile, in quanto trattasi di somme versate e non dovute dal contribuente;

Valutato che, non rappresentando la liquidazione di cui sopra, attribuzione di un vantaggio economico, ma rimborso di somma versata e non dovuta, non si procederà alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33;

Rilevato infine come non occorra procedere agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

